

COMUNE DI BOSNASCO
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA
FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI
PUBBLICI (OPEN DATA)**

(approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 24.02.2015)

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati di questo Comune, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, questo Comune rende disponibili, sul proprio portale web i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso di questo Comune:

- a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
- b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) dato: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;

b) documento: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) dato di questo Comune: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;

d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

e) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

f) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

g) dati di tipo aperto: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.

h) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

- i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- j) pubblicazione: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali di questo Comune, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
- k) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare questo Comune da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- l) licenza per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) banca dati: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- n) dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o) dataset dei dataset: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- p) metadato: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q) interoperabilità: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati di questo Comune nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo di questo Comune i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo di questo Comune i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di questo Comune, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione.

Art. 4 - Esclusioni

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui questo Comune è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

1. Questo Comune provvede alla pubblicazione dei dati di tipo aperto nella sezione "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati" del proprio sito istituzionale, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.
2. Nella suddetta sezione sono pubblicati:
 - a) il catalogo delle banche dati in possesso del Comune;
 - b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
 - c) l'elenco dei dataset (dataset dei dataset) pubblicati e da pubblicare;
 - d) i dataset di tipo aperto.
3. La sezione può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dal Comune d'interesse per la collettività. Tale pubblicazione è regolata dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nel presente Regolamento.
4. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4.
5. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.
6. Il Comune favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
7. L'elenco dei dataset (dataset dei dataset) dei dati di tipo aperto del Comune definisce le tempistiche di pubblicazione previste per ciascuno di essi. Le tempistiche della pubblicazione dei dati di tipo aperto non determinate dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, o dalla normativa vigente, sono programmate dal Comune in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche sul portale web dedicato ai dati di tipo aperto.
8. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
9. Il Comune rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 6 - Riutilizzo dei dati

1. Il Comune per quanto possibile e compatibilmente con le dotazioni e le risorse disponibili favorisce la pubblicazione dei dati in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.

2. I dati e documenti che il Comune pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
3. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli al Comune, che li rende pubblici nell'apposita sezione.

Art. 7 - Partecipazione

1. Chiunque può chiedere al Comune di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione indicate nel precedente articolo 5. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non dev'essere motivata. Le richieste sono anch'esse rese pubbliche nel sito istituzionale.
2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge la risposta e la pubblicazione avviene entro 30 giorni. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria il Comune non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste; la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
4. La competenza alla risposta alle richieste di pubblicazione dei dati è in capo del Responsabile della Trasparenza del Comune, che attiva il Responsabile di Servizio competente.
5. E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

Art. 8 - Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i singoli Responsabili di Servizio, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9 - Attuazione e controlli

1. Il Responsabile della Trasparenza assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 10 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" - "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati".